

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI</b>	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3230/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 20 febbraio 2008

TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX

**oggetto: Elezioni regionali ed amministrative 2008. Adempimenti dei Comuni in ordine all'individuazione ed assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.**

### **PREMESSA**

Come noto, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" ha introdotto (al titolo VIII, articoli 71 – 76) una compiuta disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni per le elezioni regionali.

Tra le **novità per le elezioni regionali**, si ricordano **l'eliminazione della propaganda indiretta** e l'attribuzione della competenza alla **delimitazione e ripartizione degli spazi** di propaganda elettorale in capo al **Responsabile dell'Ufficio elettorale**.

Rimane invece **invariata la disciplina** della propaganda mediante affissioni, rinvenibile nella legge 4 aprile 1956, n. 212, **per le elezioni provinciali e comunali**.

### **TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LE ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE (competenza della Giunta comunale)**

Per le elezioni regionali, l'articolo 72, comma 1 della legge regionale 28/2007 prevede che la Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 14 marzo 2008), individui gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti elettorali.

Per le elezioni amministrative, l'articolo 2, comma 1 della legge 212/1956, prevede che la Giunta comunale individui gli spazi da destinare all'affissione tra il 33° e il 31° giorno precedente le elezioni (e cioè da martedì 11 marzo sino a giovedì 13 marzo).

In sostanza, avendo tali incumbenti il medesimo contenuto, e cioè l'individuazione degli spazi da destinare all'affissione, entro il 31° giorno precedente le elezioni (**giovedì 13 marzo**), la Giunta comunale potrà deliberare il numero e la collocazione degli spazi da destinare alle affissioni sia per le elezioni regionali, sia per le elezioni amministrative.

### **NUMERO DI SPAZI DA INDIVIDUARE PER LE ELEZIONI REGIONALI (competenza della Giunta comunale)**

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2 della legge regionale 28/2007, il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.

**Rispetto a quanto precedentemente previsto dalla legge 212/1956**, vi è un aumento del numero massimo degli spazi nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti (gli spazi passano da 20 a 25) e **un aumento del numero minimo degli spazi nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti (gli spazi passano da 20 a 25)**.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unica unità.

Per le elezioni amministrative, il numero degli spazi rimane quello previsto dalla legge 212/1956.

#### **ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE ELEZIONI REGIONALI (competenza del Responsabile dell'Ufficio elettorale)**

Ai sensi dell'art. 73, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 **spetta al Responsabile dell'Ufficio elettorale**, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni regionali, proveniente dallo scrivente Servizio, **delimitare e ripartire gli spazi** di propaganda elettorale.

L'ammissione definitiva delle candidature per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avverrà entro il 30° giorno antecedente la votazione (articolo 21 della legge regionale 28/2007). Considerato che il giorno seguente verrà predisposta la nota a cura dello scrivente Servizio, il termine per la delimitazione e ripartizione degli spazi di propaganda da parte del Responsabile dell'Ufficio elettorale scade il 27° giorno antecedente la votazione **(lunedì 17 marzo 2008)**.

Gli spazi andranno ripartiti in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale (articolo 73 della legge regionale 28/2007). L'ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature e sarà comunque comunicato attraverso la sopraccitata nota del Servizio elettorale. In applicazione della legge regionale 28/2007, le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali seguono immediatamente la sezione assegnata al Presidente della Regione cui sono collegate.

#### **ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (competenza della Giunta comunale)**

Per le elezioni provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 212/1956, la Giunta comunale, provvederà a stabilire gli spazi da destinare all'affissione, con i seguenti criteri:

- a) **propaganda diretta**, non oltre **il secondo giorno dalla ricezione della comunicazione delle liste ammesse** da parte delle Commissioni elettorali

circondariali (articolo 5 della legge 212/1956), la Giunta dovrà provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi tra le liste che partecipano alla competizione, secondo l'ordine indicato nella comunicazione stessa;

- b) **propaganda indiretta**, la Giunta dovrà provvedere alla medesima ripartizione tra i soggetti che, pur non partecipando direttamente alle elezioni (trattasi dei c.d. "fiancheggiatori"), ne abbiano fatta **espresa richiesta entro il 34°giorno (entro lunedì 10 marzo)** antecedente il giorno delle votazioni (articolo 3, comma 1 e articolo 4 della legge 212/1956).

Pertanto, i comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste senza che intervenga un'apposita domanda da parte dei partiti o gruppi che le presentano, mentre la domanda si rende necessaria da parte dei c.d. "fiancheggiatori".

Si riporta quanto indicato dal Ministero dell'Interno con propria circolare n. 9/08 **in relazione alle istanze dei c.d. "fiancheggiatori"** *"le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa"*.

Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini sopra citati, al fine di garantire nei tempi più celeri possibile l'utilizzo degli spazi da parte degli aventi diritto.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile

**Lista d'inoltro**

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei comuni della Regione